

*Arianna Villa*

Dottore commercialista Revisore legale

## COMUNE DI PIAZZA BREMBANA Provincia di Bergamo

### PARERE N. 32 DEL 11/12/2023 AVENTE AD OGGETTO NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) PERIODO 2024/2025/2026. APPROVAZIONE.

Il giorno 11 del mese di Dicembre 2023, il Revisore Unico ha proceduto, vista la documentazione prodotta dal funzionario incaricato Orietta Arizzi, ad effettuare le opportune verifiche in merito alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

<b>NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) PERIODO 2024/2025/2026. APPROVAZIONE.</b>
--

da sottoporre al Consiglio Comunale.

#### VISTI

- la "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024-2026", approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 24.11.2023, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 24.11.2023, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Piazza Brembana per gli anni 2024/2025/2026;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 01.08.2023, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Piazza Brembana per gli anni 2024/2026 ed il verbale n. 28 del 24 luglio 2023 con il quale il Revisore unico ha espresso il previsto parere obbligatorio;

#### RILEVATO CHE

- il D.Lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *"lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative"*;

#### TENUTO CONTO CHE

- a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;

b) che il punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”.

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

c) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che “tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”;

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP SS in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

f) tenuto conto che il principio contabile applicato della Programmazione di cui all’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 9.3.1, introdotto dal Decreto MEF del 25 luglio 2023, disciplina, a partire dal bilancio di previsione 2024-2026, il processo del bilancio degli enti locali.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
  - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio.
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l’Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2024-2026;

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, con gli "assi strategici" e le "missioni".

c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare:

**1) Programma triennale lavori pubblici**

È stata accertata la presenza nel documento del programma opere pubbliche e sono indicate le opere finanziate con fondi PNRR.

**2) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi**

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi non è stato adottato perché non si prevedono acquisti di beni e servizi pari o superiori ad euro 140.000,00.

**3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, non è stato adottato.

**4) Programmazione triennale del fabbisogno del personale**

È stato accertato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale confluirà nel PIAO, ai sensi all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022. Nel DUP viene indicato che il Piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2024-2026 si conferma negativo. Si suggerisce all'Ente di implementare, alla prima modifica utile, il documento con l'indicazione del calcolo generale dei limiti di spesa.

Nella nota di aggiornamento al DUP sono state recepite le integrazioni e le modifiche richieste dal Consiglio Comunale nel momento della presentazione del Documento Unico di Programmazione.

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 58 del 24.11.2023;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2024-2026 in corso di approvazione;

Visto che sono state seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

**esprime parere favorevole**

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

**Il Revisore Unico**

Dott.ssa Arianna Villa

